



**BANDO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
GENETICA MEDICA  
[Classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici]  
ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

**IL RETTORE**

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTO il decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione;
- VISTA la legge n. 241 del 2 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 11, commi 1 e 2;
- VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni";
- VISTO il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTA la legge n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTA la legge n. 189 del 30 luglio 2002, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e in particolare l'art. 26;
- VISTO il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il decreto ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
- VISTA la legge n. 170 del 8 ottobre 2010, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha modificato il DM 1 agosto 2005, e l'allegato contenente gli "Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2015/2016;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell'8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, e in particolare l'art. 2-bis relativo alle "Scuole di specializzazione non mediche", con il quale si dispone che "1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- VISTO il decreto ministeriale n. 716 del 16 settembre 2016, " Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"";
- VISTA la nota MIUR prot. 1390 del 16 gennaio 2017 avente per oggetto "Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia di cui al D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo";
- VISTA la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica del 28 marzo 2017;

## DECRETA

### **l'emanazione del bando per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica Medica [[Classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici] ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

#### **Art. 1 - POSTI A CONCORSO E FREQUENZA**

1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esami per l'ammissione, **per l'Anno Accademico 2015/2016**, alla **Scuola di Specializzazione in Genetica Medica** [Classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici], ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e chirurgia, come specificato al successivo art. 2, per un numero complessivo di posti **n. 3** disponibili al primo anno.
2. Ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un **numero di posti in aggiunta** a quelli ordinari nella misura del 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dal precedente comma 1, ovvero **n. 3**. Detto contingente è riservato a **personale dipendente di Ente Pubblico convenzionato con l'Ateneo fiorentino** per esigenze della Scuola di cui si chiede l'ammissione, che già operi nel settore a cui afferisce la Scuola **e che sia in possesso del titolo di accesso indicato nel successivo art.2**. Per essere ammesso il candidato deve avere, comunque, superato tutte le prove previste dal presente bando di concorso. Per accedere a detto contingente il candidato deve farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso ed è tenuto a presentare autocertificazione attestante lo **stato di servizio** rilasciato dall'ente pubblico con indicazione della struttura di appartenenza, allegando altresì l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza a frequentare la Scuola prescelta. Per tali candidati

i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.

3. In applicazione di quanto disposto dall'art. 2 bis del Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 e come ribadito dalla nota MIUR prot. 1390 del 16 gennaio 2017, entrambi richiamati in premesse, la Scuola di Specializzazione in **Genetica Medica** è attivata senza la previsione di alcuna forma di "remunerazione" a favore degli specializzandi per la frequenza alla Scuola medesima.
4. Lo specializzando potrà concorrere al Diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola, come disciplinate per la Scuola oggetto del presente bando dall'Allegato al decreto interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 richiamato in premesse.

## Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002<sup>(1)</sup> e i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Sono ammessi al concorso i laureati del corso di **laurea magistrale in Biologia [Classe LM-6]**, in **Biotechnologie agrarie e per alimenti [Classe LM-7]**, in **Biotechnologie industriali [Classe LM-8]** e in **Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche [Classe LM-9]**.
3. Sono altresì ammessi alla selezione coloro che sono in possesso di una **laurea specialistica conseguita secondo l'ordinamento D.M. 509/99** o una **laurea antecedente** equiparate *ope legis* a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l'accesso al precedente comma 2, oppure coloro che siano in possesso di **titolo di studio, conseguito presso Università estere**, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell'iscrizione, equipollente.
4. Il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la **data di iscrizione come definita nel successivo art.12 del presente bando, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione ove non ancora posseduta.**

## Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione indirizzata al Magnifico Rettore, compilata su apposito modulo scaricabile dal sito <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>.
2. La domanda di partecipazione alla prova deve essere presentata **improrogabilmente** e pena l'esclusione, entro e non oltre le ore **13:00 del 24 maggio 2017**, alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, Servizi alla Didattica Integrata, largo Brambilla, 3, pad. 3, 1° piano – stanza 118, 50134, Firenze. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di ammissione alla prova inviate a mezzo di **raccomandata postale** (sulla busta deve essere indicata la dizione "*contiene domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica*") o inviate tramite **PEC** all'indirizzo [didattica@pec.unifi.it](mailto:didattica@pec.unifi.it) che dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, entro e non oltre le ore **13:00 del 24 maggio 2017. Il termine di scadenza è perentorio e non fa fede il timbro postale.**
3. Le domande recapitate dopo la scadenza delle ore **13:00 del 24 maggio 2017 o incomplete, non sottoscritte o prive della documentazione richiesta** non avranno alcun seguito. A **pena di esclusione** la domanda di ammissione alla prova deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - autocertificazione del **diploma di laurea** posseduto con l'indicazione dei singoli esami di profitto sostenuti, del titolo della tesi discussa e dei relativi voti riportati. I candidati in possesso di titolo di studio straniero dovranno inoltre allegare il titolo di studio corredata di traduzione ufficiale in lingua

<sup>(1)</sup> Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

italiana e integrato dalla copia di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato;

- autocertificazione **dell'abilitazione all'esercizio della professione**;
  - eventuale copia rilegata della **tesi di laurea** se discussa in materia attinente la specializzazione;
  - eventuali **pubblicazioni a stampa o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche**, per cui oltre alla bozza della pubblicazione deve essere allegata anche la lettera di accettazione, concernenti materie attinenti la specializzazione;
  - autocertificazione di conformità agli **originali dei titoli** presentati;
  - fotocopia fronte retro di un valido **documento di riconoscimento**;
  - **curriculum vitae**;
  - **elenco**, debitamente firmato e datato, dei titoli presentati;
  - quietanza comprovante l'avvenuto **pagamento di € 50,00** a titolo di contributo di partecipazione alla prova di ammissione, da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale **n. 2535**, intestato a *Università degli Studi di Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze*, con causale obbligatoria: *“Contributo di partecipazione alla prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica, anno accademico 2015-2016”*;
  - i **cittadini extra Unione Europea** legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti ad allegare copia della ricevuta dell'istanza di **permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici, oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall'Ente preposto.
4. Il **pagamento del contributo** dovrà essere effettuato **entro le ore 13:00 del 24 maggio 2017**. **I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.**
5. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
6. **I candidati cittadini extra Unione Europea residenti all'estero** sono tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le **modalità e i tempi definiti nel presente articolo**.
7. Non saranno accettati titoli, certificazioni o attestati diversi da quelli indicati al comma 3, né certificazioni e documenti relativi a titoli diversi da quelli valutabili.
8. I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, dalla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dopo la pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

#### **Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA' O PORTATORI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)**

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92** e successive modifiche e integrazioni debitamente certificata, possono fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, degli **ausili necessari** per sostenere la prova.
2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)** ai sensi della Legge 170/2010 e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova pari al **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. Per richieste di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova, i candidati dovranno inviare entro le **ore 13:00 del 24 maggio 2017** all'indirizzo di posta elettronica [certificazioni.proveammissioni@unifi.it](mailto:certificazioni.proveammissioni@unifi.it) (specificare in oggetto cognome e nome del candidato) una richiesta compilata su apposito **modulo** disponibile sulla pagina <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>, dalla quale risulti la tipologia di handicap e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova **allegando idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità

da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.

#### **Art. 5 –CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO**

1. Saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al presente bando soltanto i candidati extra Unione Europea residenti all'estero che abbiano presentato **domanda di ammissione presso l'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio**, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).
2. Tali candidati sono altresì tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le **modalità e i tempi descritti nell'articolo 3 del presente Bando**.
3. I candidati sono tenuti a versare altresì il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, di partecipazione alla prova dell'importo di **euro 50,00** entro il termine **ultimo delle ore 13:00 del 24 maggio 2017**. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n. 000041126939 intestato all'Università degli Studi di Firenze, presso la Banca UniCredit, via Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939 - Codice BIC/SWIFT UNCRITM1F86, con causale obbligatoria: *"Contributo di partecipazione alla prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica, anno accademico 2015-2016"*. Copia dell'avvenuto bonifico deve essere inviato agli indirizzi e-mail: [scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.unifi.it](mailto:scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.unifi.it) e [internationaldesk@unifi.it](mailto:internationaldesk@unifi.it).

#### **Art. 6 - COMMISSIONE**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Scuola di Scienze della Salute Umana al seguente indirizzo: <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

#### **Art. 7 – DATA, LUOGO E MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROVA**

1. La prova di ammissione si terrà il giorno **31 maggio 2017**, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "*Mario Serio*", viale Morgagni 50, Firenze, Aula A.
2. I candidati dovranno presentarsi alle **ore 08:30** per le operazioni di identificazione muniti di un **documento di identità valido** (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla prova. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
3. I **candidati extra Unione Europea** dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
4. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

#### **Art. 8 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA**

1. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una **prova scritta** consistente in **80 domande** a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola di specializzazione: basi teoriche e concettuali della Genetica Umana e Medica con aspetti di base diagnostici a essa correlati.

#### **Art. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI**

1. La prova avrà inizio appena ultimate le operazioni di identificazione dei candidati e le altre operazioni preliminari e dal momento dell'inizio non sarà più consentito l'accesso ai candidati.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di **90 minuti**. È consentito lasciare l'aula fino a 20 minuti prima della conclusione della prova.
3. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), certificati ai sensi della legge n.170/2010 e documentati come previsto all'articolo 4 del presente Bando, è

concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% di quello definito al precedente comma.

4. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.
5. È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone o altra strumentazione simile, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
6. **Pena l'esclusione dall'aula**, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.

#### Art. 10 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

##### 1. Sono cause di annullamento della prova:

- a. l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione simile (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
  - b. l'apposizione sulla prova della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **non verrà determinato il punteggio della prova annullata**.

#### Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

##### 1. La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:

- **1,5 punto** per ogni risposta esatta;
- **meno 1 punto (-1)** per ogni risposta errata;
- **0 punti** per ogni risposta omessa.

La prova si intende superata al raggiungimento del punteggio minimo di **72 su 120**, che corrisponde alla minima sufficienza.

##### 2. La valutazione dei titoli, nella misura di **30 punti**, è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982. Costituiscono **titoli**:

- a) fino a un massimo di **5 punti** per il voto di laurea a partire da una votazione pari a 99 su base 110, così determinati:

<i>Voto di laurea</i>	<i>Punti</i>
Inferiore a 99	0
99	0,30
100	0,60
101	0,90
102	1,20

<i>Voto di laurea</i>	<i>Punti</i>
103	1,50
104	1,80
105	2,10
106	2,40
107	2,70

<i>Voto di laurea</i>	<i>Punti</i>
108	3,00
109	3,30
110	4,00
110 e lode	5,00

- b) fino a un massimo di **5 punti** per i voti riportati negli esami di profitto. Gli esami devono essere stati sostenuti per acquisire il titolo utile per l'accesso alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale. A discrezione motivata della Commissione è possibile valutare fino a un massimo di **7 esami** in materie attinenti alla Scuola di Specializzazione nei limiti dei settori previsti dall'ordinamento ministeriale, con votazioni così determinate:

<i>Voto di esame</i>	<i>Punti</i>
Inferiore a 27	0
27	0,25
28	0,25
29	0,25
30	0,50
30 e lode	0,75

- c) fino a un massimo di **10 punti** per la tesi di laurea svolta in discipline attinenti alla

specializzazione. La tesi viene considerata come lavoro scientifico non stampato, in caso di pubblicazione non verrà valutata una seconda volta;

d) fino a un massimo di **10 punti** per le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla specializzazione, così determinati:

- da **1 a 3 punti** (in base all'Impact Factor) per lavoro scientifico indicizzato, secondo il seguente criterio:

<i>Impact factor</i>	<i>Punti</i>
Inferiore a 2	1
Tra 2 e 4	2
Superiore a 4	3

- **0,5 punti** per lavoro scientifico non indicizzato;
- **0,25 punti** per poster e abstract congressuali.

3. In caso di **parità di punteggio** prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

#### **Art. 12 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI**

1. In seguito al risultato della prova e alla valutazione dei titoli in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati verrà elaborata dalla Commissione esaminatrice **una graduatoria di merito**. Sono ammessi nella graduatoria di merito i candidati che hanno raggiunto nella prova scritta il punteggio minimo di **72 su 120**.
2. Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato.
3. La graduatoria sarà pubblicata all'indirizzo <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html> entro il giorno **7 giugno 2017** salvo casi di forza maggiore indipendenti dall'Università di Firenze.
4. A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati utilmente collocati devono procedere all'immatricolazione entro le **ore 13:00 del 14 giugno 2017** secondo le modalità descritte nel successivo articolo 13. Scaduto il termine delle **ore 13:00 del 14 giugno 2017**, gli interessati che non avranno proceduto con l'immatricolazione saranno considerati **rinunciatori** con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all'iscrizione.
5. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce **dopo il termine** delle ore **13:00 del 14 giugno 2017**, saranno resi noti mediante pubblicazione all'indirizzo <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>.
6. Le **graduatorie saranno chiuse** con decreto rettorale.
7. **Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.**

#### **Art. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE**

1. I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione, per ottenere l'immatricolazione, dovranno presentare entro i termini del precedente articolo 12, alla **Segreteria delle Scuole di Specializzazione, Largo Brambilla, 3, pad. 3, 1° piano – stanza 118, Firenze, domanda di immatricolazione** rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo, che può essere scaricato all'indirizzo <http://www.unifi.it/vp-569-modulistica.html#specializzazione>.
2. La domanda di immatricolazione debitamente compilata, con firma autografa dello studente, dovrà essere corredata della documentazione di rito prevista sul modulo insieme a:
  - ricevuta del pagamento della prima rata il cui importo è indicato nel modulo stesso;
  - **autorizzazione sottoscritta all'Ateneo** all'acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dalla banca dati ISEE messa a disposizione da I.N.P.S. secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla loro domanda di

immatricolazione la seguente documentazione: titolo di studio valido per l'accesso alla Scuola di Specializzazione corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e integrato dalla copia di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L'immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.

3. **La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2015/2016.**

#### **Art. 14 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO**

1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 12 del presente bando, presso lo **Sportello Studente Straniero**, sito in Piazza Ugo di Toscana, n.5, Novoli, edificio D15, secondo piano, 50127, Firenze (*aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00*).

#### **Art. 15 – DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA**

1. Ai fini della determinazione della prima rata lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito indicate nella Tabella 1 della sezione 13.1.1 del Manifesto degli studi 2015/2016, prima di procedere con l'immatricolazione, deve aver compilato presso un CAF o attraverso l'apposito servizio del sito web di I.N.P.S. la **Dichiarazione Sostitutiva Unica** ottenendo da quest'ultimo l'**Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** con l'attribuzione di un numero di protocollo. Il valore ISEE così ottenuto verrà acquisito dall'Università, attraverso una procedura on line, direttamente dalla banca dati ISEE messa a disposizione da I.N.P.S. secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. Si segnala che al momento della sottoscrizione andrà specificato al CAF/I.N.P.S. che la dichiarazione è intesa a ottenere l'**ISEE valido per il diritto allo studio Universitario**. Diverse tipologie di ISEE non saranno considerate valide ai fini della riduzione contributiva.
2. Lo studente in fase di **presentazione della domanda di immatricolazione** ai sensi dell'articolo 13 del presente Bando, dovrà contestualmente **sottoscrivere l'autorizzazione all'Ateneo** all'acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui al precedente comma 1, **indicando, obbligatoriamente, la data in cui è stata sottoscritta la Dichiarazione Sostitutiva Unica**. Non è prevista alcuna consegna di documentazione cartacea della D.S.U. e della relativa attestazione ISEE.
3. Lo studente può dichiarare che **non intende** presentare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'ISEE**, ovvero **non autorizzare** l'Ateneo ad acquisire il valore ISEE, con conseguente attribuzione, in entrambi i casi, della prima rata determinata secondo la fascia massima di tassazione prevista dal Manifesto degli Studi anno accademico 2015/2016.
4. Lo studente che, in fase di immatricolazione, **non abbia ancora** presentato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'ISEE**, ma che intende **presentarla può dichiarare la sua intenzione ad avvalersi della prestazione agevolata, e quindi già autorizzare l'Ateneo** all'acquisizione del valore ISEE di cui al precedente comma 1. Allo studente verrà determinata una tassa di immatricolazione di valore medio, calcolata in base agli ISEE presentati dagli studenti che hanno avviato una carriera nell'anno accademico precedente, **pari a € 570,00**.
5. Sarà possibile anche indicare in sede di domanda condizioni particolari che possano dare diritto al candidato a esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi (sez. 13 del Manifesto degli studi).
6. L'importo esatto della rata da pagare è indicato sul modulo della domanda di immatricolazione in relazione al proprio valore ISEE calcolato.
7. La ricevuta del pagamento del bollettino della prima rata dovrà quindi essere consegnata insieme alla domanda di immatricolazione e all'autorizzazione sottoscritta di cui al precedente punto 2, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2.



#### **Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli studi di Firenze approvato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449.
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelli relativi all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

#### **Art. 17 - PUBBLICITA'**

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

#### **Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simonetta Pulitini, Responsabile dei Servizi alla Didattica Integrata.

#### **Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **30 marzo 2017**

IL RETTORE  
*f.to Prof. Luigi Dei*